


Kurt Stampfli

FONDAZIONE DALLE MOLLE PER LA QUALITA' DELLA VITA

STATUTO

Preambolo

Il Centro Studi della Barbariga, creato (in Strà-Venezia) e diretto dal sig. Angelo Dalle Molle (detto, qui di seguito, « il Fondatore), effettua dal 1957 delle ricerche ai fini d'una riorganizzazione, a misura d'uomo, della produzione e dei consumi di beni e servizi.

Sin dall'inizio di queste ricerche d'ecologia umana apparve chiaramente che la soluzione richiedeva un salto di qualità nella comunicazione fra uomini e fra uomini e macchine : le ricerche s'allargarono quindi al tema linguistico.

Per studiarlo adeguatamente, il Fondatore, grazie alla essenziale collaborazione dell'on. Ferruccio Bolla, allora presidente del Consiglio degli Stati, che aveva raccolto in Svizzera i mezzi necessari, promosse a Lugano (1971) una fondazione apposita, la *Fondazione Dalle Molle per gli studi linguistici*.

Nel 1985 lo scopo della Fondazione linguistica svizzera venne ampliato , abbracciando l'intero campo della qualità della vita, affinché le due istituzioni potessero vicendevolmente completarsi e lavorare in organica connessione.

In questo intento, lo statuto della Fondazione svizzera ricevette il seguente nuovo tenore :

Art. 1

Denominazione

E' costituita una Fondazione, a norma degli articoli 80 ss. CCS, con la denominazione

« FONDAZIONE DALLE MOLLE PER LA QUALITA' DELLA VITA » « FONDATION DALLE MOLLE POUR LA QUALITÉ DE LA VIE ».

Art. 2

Sede

La Fondazione ha sede a Lugano, Cantone Ticino.

E' in facoltà del Consiglio di fondazione di trasferire la sede principale in altra località della Confederazione Svizzera, salvo l'approvazione dell'autorità di vigilanza.

Art. 3

Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 4

Scopo

A. In generale

La Fondazione non ha scopi di lucro.

Essa promuoverà studi, ricerche applicative e realizzazioni per il miglioramento della qualità della vita, secondo gli orientamenti indicati da Angelo Dalle Molle, nei suoi scritti e riassunti nel suo grafico « Principi concettuali e categorie di problemi ».

B. In Concreto

La Fondazione concretizzerà i risultati nella costruzione di sistemi di modelli integrabili per la qualità della vita e provvederà a completare tali sistemi, secondo il progredire delle conoscenze e delle risorse umane e finanziarie delle quali verrà a disporre, nonché ad avviarne le applicazioni.

C. Campo d'attività

La Fondazione opererà nel campo della qualità della vita, nell'intento precipuo di umanizzare la produzione e l'uso di beni e servizi in un'ottica di utilità sociale.

In tutte queste sue attività essa attribuirà massima importanza al problema basilare dell'informazione.

D. Collaborazioni

La Fondazione opererà in continua stretta collaborazione organica con il Centro Studi della Barbariga, l'Istituto Dalle Molle di Studi Semantici e Cognitivi (ISSCO), l'Istituto Dalle Molle di Studi sull'Intelligenza Artificiale (IDSIA), La *Fondation de l'Institut de recherche Idiap*, anciennement *l'Institut Dalle Molle d'Intelligence Artificielle Perceptive, (Idiap)* e il *Centre de recherche Dalle Molle sur les Plantes Médicinales et Aromatiques (MEDIPLANT)*.

Essa ricercherà la collaborazione con Università o enti culturali, segnatamente per la creazione dei necessari istituti specializzati di ricerca.

Provvederà , infine ,a mantenere stretti contatti con gli ambienti scientifici internazionali e potrà , a tal fine , istituire anche un premio internazionale.

Art. 5

Capitale di fondazione

Il capitale della Fondazione è costituito :

- a. da una somma iniziale di CHF 1'000'000.— (franchi svizzeri un milione, raccolti nel 1971 e nel frattempo in massima parte utilizzati) e da una nuova somma di CHF 3'000'000.— (franchi svizzeri tre milioni, raccolti nel 1985 in occasione dell'ampliamento dello scopo) ;
- b. da eventuali future donazioni ed elargizioni che siano espressamente destinate dai donatori ad incremento del capitale ;

- c. da frutti del capitale e da redditi , di cui la Fondazione disponga, che il Consiglio di Fondazione destini ad incremento del capitale.

Il capitale della Fondazione può essere utilizzato per il raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 6

Fonti finanziarie

Per il conseguimento dello scopo, la Fondazione potrà disporre :

- a. del patrimonio e dei redditi derivanti dall'impiego del patrimonio ;
- b. del reddito della propria attività ;
- c. di eventuali future donazioni o elargizioni.

Art. 7

Amministrazione del patrimonio

Il patrimonio della Fondazione deve essere amministrato con prudenza ed avvedutezza avendo di mira la maggiore possibile sua utilizzazione per l'attuazione dello scopo statutario.

Art. 8

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione :

- il Consiglio di Fondazione
- l'Ufficio di Revisione

Art. 9

Consiglio di Fondazione : costituzione

Il Consiglio di Fondazione, **autorità suprema della Fondazione**, è composto da sette a quindici membri, eletti per un periodo individuale di carica di tre anni e sempre rieleggibili.

Il Fondatore è membro del Consiglio di Fondazione a vita : gli spetta di diritto la carica di Presidente, alla quale potrà peraltro rinunciare in ogni momento.

Il nuovo Presidente ed i suoi successori, saranno nominati dal Consiglio.

La maggioranza del Consiglio di Fondazione deve essere di nazionalità svizzera.

Art. 10

Rinnovo del Consiglio di Fondazione

Venendo a mancare un membro del Consiglio di Fondazione per dimissioni, permanente impedimento, mancata rielezione o decesso , i membri rimasti in carica provvederanno alla sostituzione per cooptazione.

Qualora il Consiglio di Fondazione risulti composto da soli cinque membri e non si provveda alla cooptazione di altri membri entro novanta giorni, il Dipartimento federale dell'interno, su richiesta scritta di un membro del Consiglio, provvederà alla designazione dei membri mancanti.

Art. 11

Consiglio di Fondazione: competenza

Il Consiglio di Fondazione regge ed amministra la Fondazione.

Esso detiene tutte le competenze a ciò necessarie ed emana regolamenti per il funzionamento della Fondazione o per il finanziamento delle sue attività.

Art. 12

Presidenza e Vicepresidenza

Il Consiglio di Fondazione elegge tra i suoi membri un presidente ed uno o due vicepresidenti, che durano in carica un triennio e sono sempre rieleggibili.

Il Presidente ha il compito particolare di curare la collaborazione con il Centro Studi della Barbariga, l'Istituto Dalle Molle di Studi Semantici e Cognitivi (ISSCO), l'Istituto Dalle Molle di Studi sull'Intelligenza Artificiale (IDSIA), La *Fondation de l'Institut de recherche Idiap*, anciennement *l'Institut Dalle Molle d'Intelligence Artificielle Perceptive, (Idiap)* e il *Centre de recherche Dalle Molle sur les Plantes Médicinales et Aromatiques (MEDIPLANT)*, in modo da ottenere il miglior coordinamento possibile.

Art. 13

Gruppi di lavoro

Il Consiglio di Fondazione può costituire dei Gruppi di lavoro definendone la composizione e il mandato.

Art. 14

Facoltà di firma

La Fondazione è legalmente impegnata con la firma congiunta di due membri designati dal Consiglio.

Art. 15

Segreteria

Il Consiglio di Fondazione nomina il segretario e potrà scegliere per questa carica anche una persona esterna al Consiglio.

Il Segretario della Fondazione provvede alle incombenze che gli saranno affidate dal Consiglio o dal Presidente.

Art. 16

Revisione dei conti : organizzazione

Il Consiglio di fondazione designa un ufficio di revisione esterno ed indipendente dalla fondazione. L'ufficio di revisione resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 17

Ufficio di revisione : competenza

L'ufficio di revisione provvede alla verifica della gestione finanziaria accertando la regolare tenuta delle scritture contabili ed effettuando verifiche di cassa. Esso stenderà annualmente un rapporto di revisione.

Disposizioni varie

Art. 18

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza della Confederazione Svizzera tramite il Dipartimento federale dell'interno, cui dovrà essere trasmesso annualmente un rendiconto di attività, con un rapporto sulla situazione patrimoniale.

Art. 19

Qualora la Fondazione dovesse essere sciolta per qualsiasi motivo, il patrimonio della stessa sarà destinato :

- In primo luogo, secondo le indicazioni eventualmente date dal Fondatore con atto notarile o testamento
- in secondo luogo, per scopi analoghi a quelli statutari, secondo le indicazioni date dal Consiglio di Fondazione con una maggioranza dei 2/3.

Mancando dette indicazioni, il patrimonio sarà devoluto al « Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica » che lo impiegherà il più possibile per scopi analoghi a quelli statutari.

L'autorità di vigilanza curerà il trasferimento del patrimonio.

Art. 20

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni del Codice civile svizzero.

Statuto del 30 luglio 1971, modificato il 15 ottobre 1974, 21 maggio 1979, 4 dicembre 1984, 11 novembre 1985, 7 dicembre 2001, 18 gennaio 2002, 17 dicembre 2007 e 31 agosto 2012.

Aw. François Couchepin
Presidente del Consiglio di Fondazione

Aw. Pierre Crittin
membro del Consiglio di Fondazione